

REGOLAMENTO (UE) 2018/1049 DELLA COMMISSIONE
del 25 luglio 2018
che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) I prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano i livelli massimi di residui («LMR») di antiparassitari fissati dal regolamento (CE) n. 396/2005, fatte salve le disposizioni di tale regolamento, sono elencati nell'allegato I dello stesso regolamento.
- (2) L'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 è stato sostituito dal regolamento (UE) 2018/62 della Commissione ⁽²⁾.
- (3) Il regolamento (UE) 2018/62 ha introdotto, tra l'altro, il prodotto «foglie di ravenello» nella parte B dell'allegato I e l'ha collegato al prodotto «cavoli ricci» della parte A dello stesso allegato. Di conseguenza gli LMR per i cavoli ricci si applicano anche alle foglie di ravenello.
- (4) Informazioni recenti fanno ritenere che gli LMR per i cavoli ricci possano non essere idonei in tutti i casi per le foglie di ravenello e che siano necessarie sperimentazioni specifiche sui residui nelle foglie di ravenello per confermare gli LMR adeguati.
- (5) È pertanto opportuno prevedere un periodo di transizione prima che gli LMR per i cavoli ricci si applichino al prodotto «foglie di ravenello», in modo da consentire di raccogliere le informazioni necessarie. A tal fine nella parte B dell'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 dovrebbe essere inserita la nuova nota a piè di pagina (3), collegata al prodotto «foglie di ravenello».
- (6) L'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (7) Al fine di garantire che non si verifichino inutili perturbazioni commerciali in seguito alle modifiche riguardanti le foglie di ravenello introdotte dal regolamento (UE) 2018/62 e di consentire la commercializzazione dei prodotti la cui stagione di raccolta inizia nella primavera del 2018, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a partire dal 1° aprile 2018.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella parte B dell'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 è inserita la seguente nota a piè di pagina (3), collegata alla voce del prodotto «foglie di ravenello»:

«⁽³⁾ Gli LMR si applicano alle foglie di ravenello a partire dal 1° gennaio 2022.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1 aprile 2018.

⁽¹⁾ GUL 70 del 16.3.2005, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2018/62 della Commissione, del 17 gennaio 2018, che sostituisce l'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 18 del 23.1.2018, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER
